

# Disciplinare Tecnico

## del marchio collettivo



## Sommario

---

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>2. SOGGETTI COINVOLTI</b>	<b>4</b>
<b>3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PER LA VENDITA ALL'UTENTE FINALE</b>	<b>6</b>
alberi e arbusti	6
Piante erbacee	6
Semi	7
Etichettatura delle piante all'atto della vendita all'utente finale	7
Etichettatura delle sementi all'atto della vendita all'utente finale	8
<b>4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO</b>	<b>9</b>
<b>5. REQUISITI DEL PROCESSO PRODUTTIVO</b>	<b>10</b>
Acquisizione del Materiale di Moltiplicazione	10
Produzione e coltivazione di piante	12
Produzione delle sementi per la vendita ad altro operatore o all'utente finale	14
Vendita e consegna all'utente finale	14
<b>6. SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ</b>	<b>16</b>
<b>7. ATTIVITÀ GESTIONALI</b>	<b>17</b>
Gestione dei documenti	17
Formazione-Addestramento	17
Gestione delle non conformità	17
Gestione dei Reclami	17
Gestione delle situazioni critiche	18
Verifiche ispettive interne	18
<b>8. RIFERIMENTI</b>	<b>19</b>
<b>9. GLOSSARIO</b>	<b>20</b>
<b>10. RIEPILOGO DELLE MODIFICHE AL DISCIPLINARE TECNICO</b>	<b>21</b>
<b>11. DOCUMENTI COLLEGATI</b>	<b>22</b>

# 1. Introduzione

---

Il presente Disciplinare Tecnico riporta i requisiti da soddisfare per ottenere la concessione d’uso del marchio collettivo denominato “PiantaNATIVA-biodiversità” (d’ora in poi Marchio). Il Marchio ed il presente Disciplinare Tecnico sono di proprietà dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel Settore primario” (d’ora in poi Veneto Agricoltura).

Le prescrizioni in esso contenute trattano aspetti legati alla produzione vivaistica di semi e piante di specie autoctone nel rispetto della conservazione della biodiversità vegetale. Sono interessate sia specie legnose che specie erbacee (alberi e arbusti, piante erbacee, semi).

Di seguito sono elencati alcuni elementi che meglio caratterizzano le produzioni ottenute nel rispetto del presente Disciplinare Tecnico. Le specie di interesse per il presente Disciplinare devono essere prodotte:

- utilizzando Materiali di Moltiplicazione (semi o talee) raccolti in popolamenti autorizzati in modo da conservare il patrimonio genetico costituito dagli “ecotipi locali” (vedi § 5).
- garantendo la provenienza del Materiale di Moltiplicazione e la rintracciabilità del prodotto realizzato lungo le varie fasi di processo fino alla vendita.
- utilizzando sole specie autoctone riconosciute tali in ambito scientifico (vedi § 9).
- favorendo la loro ricollocazione nelle stesse “Regioni di Provenienza” (vedi § 9).
- applicando un sistema di gestione per la qualità e la definizione di tecniche colturali atte a minimizzare la perdita di biodiversità. In particolare attraverso:
  - trattamenti omogenei su tutta la partita di seme e piante
  - adozione di corrette tecniche colturali atte a limitare le cause di non cedibilità delle piante
  - mantenimento per una o più stagioni produttive delle piante considerate non cedibili per non aver raggiunto ancora i parametri di cedibilità (dimensioni, tenuta, lignificazione) (vedi § 3)

Le regole stabilite coinvolgono tutti i soggetti della filiera di produzione, a partire dalle figure responsabili dell’approvvigionamento e produzione del Materiale di moltiplicazione fino alla messa in commercio delle piante e/o semi a Marchio.

Le modalità di richiesta d’uso, di concessione, di mantenimento, di controllo e d’impiego del Marchio sono descritte nel “Regolamento del Marchio collettivo – PiantaNATIVA-biodiversità” (d’ora in poi Regolamento del Marchio) a cui si rimanda per dettagli.

L’indice delle emissioni del Disciplinare e la descrizione delle principali modifiche rispetto alle versioni precedenti sono riportate al § 10. La parte modificata è segnalata con una barra laterale.

Il Disciplinare – anche in copia non controllata – è proprietà di Veneto Agricoltura e pertanto non può essere riprodotto, né tanto meno modificato, anche solo parzialmente, senza un permesso scritto da parte di Veneto Agricoltura.

## 2. Soggetti coinvolti

I soggetti legittimati (d’ora in poi **Operatori**) ad utilizzare il Marchio sono conformi alle specifiche previste dal Regolamento del Marchio ed operano in conformità alle specifiche contenute nel presente Disciplinare Tecnico. Di seguito sono elencati i requisiti/caratteristiche di base che l’Operatore deve possedere se intende utilizzare il marchio. La concessione d’uso del marchio è comunque condizionata dal risultato dei controlli previsti da Regolamento del Marchio e finalizzati a verificare il rispetto dei requisiti previsti nel presente Disciplinare Tecnico.

Operatori che svolgono la fase di:	Requisiti richiesti agli Operatori che intendono utilizzare il Marchio. L’Operatore deve:
<i>Raccolta del Materiale di Moltiplicazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ essere conforme alle specifiche del Regolamento del Marchio</li> <li>⇒ svolgere l’attività in oggetto in conformità alle disposizioni della normativa vigente ed essere in possesso delle autorizzazioni previste</li> <li>⇒ disporre di un sistema di gestione per la qualità e/o di rintracciabilità certificato a cura di ente di certificazione terzo qualificato, avente come oggetto l’attività di raccolta del Materiale di Moltiplicazione. In mancanza di tale certificazione è cura dell’Operatore sostenere un audit (svolto da figura terza qualificata per l’esecuzione di audit – vedi § 9), sulle attività di raccolta e rintracciabilità del Materiale di Moltiplicazione, in conformità ai requisiti della norma ISO 9001 e/o ISO 22005.</li> <li>⇒ superare con esito positivo i controlli previsti dal Regolamento del Marchio per accertare la conformità ai requisiti del presente Disciplinare Tecnico e ai requisiti del Regolamento stesso</li> </ul>
<i>Produzione delle piantine</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ essere conforme alle specifiche del Regolamento del Marchio</li> <li>⇒ svolgere l’attività in oggetto in conformità alle disposizioni della normativa vigente ed essere in possesso delle autorizzazioni previste</li> <li>⇒ disporre di un sistema di gestione per la qualità certificato da ente di certificazione terzo qualificato, avente come oggetto l’attività di produzione delle piantine</li> <li>⇒ disporre di un sistema di rintracciabilità certificato da ente di certificazione terzo qualificato, avente come oggetto l’attività di produzione delle piantine</li> <li>⇒ superare con esito positivo i controlli previsti dal Regolamento del Marchio per accertare la conformità ai requisiti del presente Disciplinare Tecnico e ai requisiti del Regolamento stesso</li> </ul>
<i>Coltivazione delle piante</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ essere conforme alle specifiche del Regolamento del Marchio</li> <li>⇒ svolgere l’attività in oggetto in conformità alle disposizioni della normativa vigente ed essere in possesso delle autorizzazioni previste</li> <li>⇒ superare con esito positivo i controlli previsti dal Regolamento del</li> </ul>

	<p>Marchio per accertare la conformità ai requisiti del presente Disciplinare Tecnico e ai requisiti del Regolamento stesso</p>
<b>Produzione e conservazione delle sementi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ essere conforme alle specifiche del Regolamento del Marchio</li> <li>⇒ svolgere l’attività in oggetto in conformità alle disposizioni della normativa vigente ed essere in possesso delle autorizzazioni previste</li> <li>⇒ disporre di un sistema di gestione per la qualità e/o di rintracciabilità certificato a cura di ente di certificazione terzo qualificato, avente come oggetto l’attività di produzione e conservazione delle sementi. In mancanza di tale certificazione è cura dell’Operatore sostenere un audit (svolto da figura terza qualificata per l’esecuzione di audit – vedi § 9), sulle attività di produzione, conservazione e rintracciabilità delle sementi, in conformità ai requisiti della norma ISO 9001 e/o ISO 22005.</li> <li>⇒ superare con esito positivo i controlli previsti dal Regolamento del Marchio per accertare la conformità ai requisiti del presente Disciplinare Tecnico e ai requisiti del Regolamento stesso</li> </ul>
<b>Vendita delle piante e sementi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ essere conforme alle specifiche del Regolamento del Marchio</li> <li>⇒ svolgere l’attività in oggetto in conformità alle disposizioni della normativa vigente ed essere in possesso delle autorizzazioni previste</li> <li>⇒ superare con esito positivo i controlli previsti dal Regolamento del Marchio per accertare la conformità ai requisiti del presente Disciplinare Tecnico e ai requisiti del Regolamento stesso</li> </ul>

Ogni **Operatore** deve essere persona fisica o giuridica, ovvero associazione di persone fisiche o giuridiche (qualunque sia lo status giuridico che il diritto nazionale conferisca a tale organizzazione e ai suoi membri), che svolga le fasi suddette in conformità alle specifiche del presente disciplinare e che abbia fatto richiesta d’uso del marchio nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento del Marchio. A tal fine ha ricevuto la licenza d’uso del marchio ed è inserito nell’elenco degli operatori autorizzati.

Ogni **Operatore** ha inoltre la responsabilità di svolgere la propria attività produttiva garantendo le informazioni richieste dal presente Disciplinare e di fornirle all’operatore che svolge la fase successiva, assicurando il dovuto supporto per l’esecuzione dei previsti controlli e la gestione delle eventuali criticità.

Ogni Operatore, all’atto della richiesta d’uso del marchio, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento del Marchio, dovrà:

- esplicitare nella domanda solo le attività/fasi che intende svolgere e sottoporre a Marchio
- ricevere un controllo (per le attività dichiarate nella domanda) per accertare la conformità delle operazioni svolte a quanto riportato nel presente Disciplinare tecnico

L’Operatore sarà qualificato ed autorizzato a svolgere solo le fasi che ha richiesto in occasione della domanda iniziale e che sono state verificate idonee ai requisiti previsti. L’Operatore può chiedere successivamente una modifica delle fasi autorizzate. Nell’ambito del presente Disciplinare Tecnico, gli Operatori saranno aggiornati in caso di modifica della documentazione di riferimento del Marchio. E’ loro cura coordinarsi con l’Ente Gestore (vedi § 9), nel rispetto delle disposizioni riportate nel Regolamento del Marchio, per la gestione delle criticità emerse, la gestione delle attività formative, la pianificazione e coordinamento/esecuzione delle attività di controllo.

### 3. *Caratteristiche del prodotto per la vendita all’utente finale*

---

#### ALBERI E ARBUSTI

Gli alberi e gli arbusti per essere venduti all’utente finale in conformità al presente disciplinare devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- sono piante con pane di terra/zolla
- sono piante prodotte in conformità al presente Disciplinare ed opportunamente identificate
- hanno al massimo 10 anni
- sono piante che presentano all’atto della vendita i seguenti requisiti:
  - a) **Requisiti richiesti a tutte le specie:**
    - vitalità (in stagione vegetativa foglie verdi, d’inverno presenza di gemme, assenza di necrosi sul fusto)
    - assenza di malformazioni indotte da errori di coltivazione
    - tenuta del pane di terra
    - assenza di malattie, defogliazioni, marciumi
    - morfologia e dimensioni (altezza e diametro del fusto) conformi alle caratteristiche di ciascuna specie e tali da favorire il successo dell’impianto
    - grado di lignificazione adeguato alle caratteristiche di ciascuna specie
    - presenza di capillizio radicale ben sviluppato e assenza di malformazioni alle radici
  - b) **La selezione fenotipica è circoscritta ai soli alberi destinati all’arboricoltura da legno o ad impianti a fini estetici per cui viene presa in considerazione anche:**
    - La drittezza del fusto (si tollerano leggere curvature che in seguito la pianta recupera con la crescita)
    - l’assenza di biforcazioni sulla cima

#### PIANTE ERBACEE

Le piante per essere vendute all’utente finale in conformità al presente disciplinare devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- sono piante prodotte in conformità al presente Disciplinare ed opportunamente identificate
- sono piante che presentano all’atto della vendita i seguenti requisiti:

##### **I. PIANTE ERBACEE CON PANE DI TERRA**

###### **Elementi di cedibilità:**

- ➔ tenuta del pane di terra
- ➔ grado di sviluppo sufficiente per l'utilizzo/movimentazione e successivo impianto
- ➔ vitalità
- ➔ assenza di malattie, fitopatologie e marciumi
- ➔ presenza di capillizio radicale ben sviluppato conformemente alle caratteristiche della specie

## II. PIANTE ERBACEE BULBOSE

### Elementi di cedibilità:

- grado di sviluppo sufficiente per l'utilizzo/movimentazione e successivo impianto
- vitalità
- assenza di malattie, fitopatologie e marciumi

## III. PIANTE ERBACEE ACQUATICHE NATANTI

### Elementi di cedibilità:

- grado di sviluppo sufficiente per l'utilizzo/movimentazione e successivo impianto
- vitalità
- assenza di malattie, fitopatologie

## SEMI

I semi per essere venduti all'utente finale in conformità al presente disciplinare devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- sono semi prodotti in conformità al presente Disciplinare ed opportunamente identificati

## ETICHETTATURA DELLE PIANTE ALL'ATTO DELLA VENDITA ALL'UTENTE FINALE

Le piante all'atto della loro vendita devono essere etichettate con un cartellino (d'ora in poi Etichetta di Vendita) che riporti almeno le seguenti informazioni:

- Nome ed indirizzo dell'Operatore
- Nome scientifico della specie e/o nome volgare
- Luogo di provenienza (*comune, provincia e codice popolamento da seme come da Allegato 6*)
- Regione di Provenienza (vedi Allegato 7) (*tale informazione può essere comunicata formalmente all'utente finale, all'atto della vendita, anche attraverso altro sistema opportunamente predisposto*)
- Logo del Marchio o il nome del marchio “PiantaNATIVA-biodiversità”
- Nr. del codice partita

All'atto della vendita l'Operatore si impegna ad apporre almeno una etichetta di vendita per pianta o per gruppo di piante della stessa partita. L'etichetta di vendita così apposta deve permettere di identificare in modo univoco le piante ad essa riconducibili. Nel caso in cui le piante arboree abbiano superato i 2 metri di altezza, l'etichetta di vendita deve essere apposta su ogni singola pianta.

L'Operatore mantiene registro di carico e scarico di riepilogo delle attività svolte e delle piante vendute con il Marchio; tale registro deve essere reso disponibile ai controlli svolti in conformità al Regolamento del Marchio.

Gli alberi e gli arbusti che superano i 10 anni di età non possono più essere etichettati con il Marchio ed escono fuori dal sistema di Marchio previsto dal presente disciplinare.

### ETICHETTATURA DELLE SEMENTI ALL'ATTO DELLA VENDITA ALL'UTENTE FINALE

I semi all'atto della loro vendita all'utente finale devono essere etichettati con un cartellino (d'ora in poi Etichetta di Vendita) che riporti almeno le seguenti informazioni:

- Nome ed indirizzo dell'Operatore
- Nome scientifico della specie e/o nome volgare
- Luogo di provenienza (*comune, provincia e codice popolamento da seme come da Allegato 6*)
- Regione di Provenienza (vedi Allegato 7) (*tale informazione può essere comunicata formalmente all'utente finale, all'atto della vendita, anche attraverso altro sistema opportunamente predisposto*)
- Logo del Marchio o il nome del marchio “PiantaNATIVA-biodiversità”
- Nr. del codice partita

All'atto della vendita l'Operatore si impegna ad apporre almeno una etichetta di vendita per singola confezione di specie o miscuglio di specie. L'etichetta di vendita così apposta deve permettere di identificare in modo univoco i semi ad essa riconducibili.

L'Operatore mantiene registro di carico e scarico di riepilogo delle attività svolte e dei semi venduti a Marchio; tale registro deve essere reso disponibile ai controlli svolti in conformità al Regolamento del Marchio.

## 4. Descrizione del processo produttivo

Nella figura a fianco è riportato il diagramma di flusso che descrive il processo di produzione e vendita delle piante e semi realizzate in conformità al presente Disciplinare. Solo gli Operatori che rispettano le prescrizioni previste per le diverse fasi possono etichettare il prodotto con il Marchio.

Le fasi a fianco descritte delineano le attività che lungo il processo gli Operatori devono svolgere. La produzione di piante o semi a Marchio inizia con l’acquisizione da parte dell’Operatore di Materiale di Moltiplicazione che deriva da aree opportunamente identificate ed autorizzate. Tale materiale può essere acquisito attraverso attività proprie di raccolta o attraverso l’acquisto del materiale necessario presso Operatori qualificati ed autorizzati.


Il materiale acquisito è utilizzato per la produzione di semi o piante che successivamente sono sottoposte ad attività di coltivazione e/o conservazione per assicurare la loro conformità ai requisiti stabiliti nel presente Disciplinare all’atto della vendita.

Nei capitoli successivi del Disciplinare sono declinati i requisiti da rispettare nelle diverse fasi sopra descritte per la realizzazione sia di piante arboree/erbacee e sia di semi a Marchio.

Il prodotto, nelle diverse fasi di processo a fianco descritte, dovrà essere inoltre sempre identificabile con un sistema di rintracciabilità conforme a quanto previsto nel presente Disciplinare tecnico.

Ogni operatore coinvolto, a partire dalla raccolta del Materiale di Moltiplicazione, è responsabile nel trasferire all’Operatore successivo, tutte le informazioni previste dal presente disciplinare ed utili per l’etichettatura del prodotto destinato all’utente finale (vedi § 3).

Dovrà essere garantita inoltre la competenza del personale dell’Operatore incaricato dell’esecuzione delle diverse fasi di processo.



## 5. *Requisiti del processo produttivo*

---

Di seguito sono riportati i requisiti che devono essere rispettati dagli Operatori che hanno aderito al marchio nelle diverse fasi di processo.

### ACQUISIZIONE DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

Il Materiale di Moltiplicazione da destinare alla produzione di piante e semi a Marchio deve essere:

- Raccolto nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente Disciplinare
- Acquistato presso Operatori inseriti nell’Elenco degli operatori qualificati, che hanno raccolto il Materiale di Moltiplicazione nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente Disciplinare.

### Modalità di raccolta del Materiale di Moltiplicazione

L’elenco dei popolamenti oggetto del presente Disciplinare è riportato nel documento “Elenco dei popolamenti autorizzati per la raccolta del Materiale di Moltiplicazione” (vedi Allegato 6). In particolare è raccolto solo Materiale di moltiplicazione di specie autoctone ai sensi del sito di Acta plantarum ([www.actaplantarum.org](http://www.actaplantarum.org)) nella sezione schede botaniche (consultare la cartina di distribuzione regionale entro la sezione schede del sito Acta Plantarum (<https://www.actaplantarum.org/schede/schede.php>)).

La raccolta del Materiale di Moltiplicazione è effettuata entro popolamenti di chiara ed evidente origine naturale. Si intende con popolamenti naturali:

- I. fitocenosi forestali (boschi o formazioni boscate ad essi riconducibili, arbusteti, fasi di colonizzazione spontanea, margini boschivi anche laddove si prolunghino in bande boscate e/o siepi campestri in evidente continuità con il corpo principale del bosco) che a fronte di una valutazione esperta, abbiano evidente e chiara identità di habitat forestali e/o pre-forestali naturali;
- II. alberi spazati o isolati (in adiacenza o in prossimità ma non necessariamente in continuità con i boschi circostanti formati almeno in parte dalle stesse specie), costituenti la componente arborea di paesaggi agroforestali rappresentativi di un tradizionale uso del territorio, nei quali le piante arboree delle stesse specie della locale tipologia forestale, diradata in epoca storica, si presentano rade ed in sovrapposizione a praterie seminaturali (prati e pascoli arborati e boschi da pascolo) o, più raramente, a seminativi;
- III. altri tipi di fitocenosi non forestali (vegetazioni erbacee) che, a fronte di una valutazione esperta, abbiano evidente e chiara identità di habitat naturali o seminaturali;

La raccolta del Materiale di Moltiplicazione può essere effettuata anche entro popolamenti artificiali purché si tratti di impianti:

- IV. realizzati con materiale di moltiplicazione autoctono la cui origine sia da popolamenti naturali come sopra definiti: l’origine deve essere attestata da documentazione comprovante, secondo quanto stabilito da Veneto Agricoltura;
- V. con almeno 20 piante per ciascuna delle specie oggetto di raccolta

**Sono in ogni caso esclusi popolamenti appartenenti alle seguenti tipologie:** alberature stradali e di parcheggi, sia in ambito urbano che extraurbano; ogni formazione vegetale o singola pianta riconducibile a “verde ornamentale” pubblico o privato; parchi e giardini. Eventuali biotopi (lombi di habitat) realizzati artificialmente con specie autoctone e ricadenti all’interno di parchi pubblici sono disciplinati come ai precedenti punti IV. e V. Sono altresì esclusi prati artificiali risultanti da semine a fini

zootecnici/bioingegneristici ecc., non riconducibili ad habitat seminaturali secondo quanto definito al punto III. né a popolamenti artificiali ammessi secondo quanto definito al punto IV.

Veneto Agricoltura mantiene l’Elenco aggiornato dei popolamenti autorizzati per la raccolta del Materiale di Moltiplicazione (Allegato 6).

Nel caso in cui un Operatore intenda raccogliere del materiale presso altri popolamenti (rispetto a quelli autorizzati nell’Allegato 6), quest’ultimo deve chiedere l’autorizzazione a Veneto Agricoltura per l’inserimento nell’Elenco delle popolamenti autorizzati. A tale scopo l’Operatore dovrà fornire a Veneto Agricoltura un dossier (Allegato 8 “Scheda qualifica dei popolamenti da autorizzare”) che dimostri l’idoneità del popolamento individuato ai requisiti previsti nel presente Disciplinare.

L’Operatore per la fase di raccolta può anche incaricare liberi professionisti, tramite affidamento diretto, assicurando la loro opportuna formazione, per garantire la provenienza del Materiale di moltiplicazione e tutte le precauzioni necessarie per il rispetto dei requisiti riportati nel presente disciplinare. Evidenza documentale dell’incarico e della formazione svolta dovrà essere conservata.

Le operazioni di raccolta del Materiale di Moltiplicazione devono essere svolte dall’Operatore autorizzato nel rispetto di istruzioni di lavoro riportate nell’Allegato 1 “Istruzioni per la raccolta del Materiale di Moltiplicazione”.

Il prodotto in fase di raccolta deve essere accompagnato da documentazione/cartellino che riporti informazioni circa:

- Nome scientifico della specie e/o nome volgare
- Luogo di provenienza (comune, provincia e codice popolamento da seme come da Allegato 6)
- Data di raccolta
- Nome operatore responsabile della raccolta

L’Operatore si impegna inoltre a compilare una scheda di raccolta in cui vengono riportate, oltre alle informazioni sopra descritte, almeno le seguenti:

- peso dei frutti/semi,
- quantità di seme ottenuto dalla lavorazione
- Logo del Marchio o riferimento al nome del marchio “PiantaNATIVA-biodiversità”
- Nr. del codice partita/lotto

Il materiale raccolto deve inoltre essere associato ad un cartellino in cui vengono riportate obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- Nome dell’organizzazione
- nome scientifico e/o botanico della specie
- l’anno di raccolta del seme
- Luogo di provenienza (comune, provincia e codice popolamento da seme come da Allegato 6)
- numero di partita/codice identificativo del lotto
- se necessario e disponibile il riferimento del certificato della L. 386/05

L’Operatore si impegna inoltre a mantenere il materiale di moltiplicazione identificato fino al suo utilizzo, in modo da poterlo sempre ricondurre alle informazioni suddette.

### Acquisto del Materiale di Moltiplicazione

L’acquisto è effettuato presso Operatori qualificati secondo quanto previsto nel presente Disciplinare e in grado di garantire la conformità del Materiale di Moltiplicazione alle disposizioni previste. Tali Operatori hanno richiesto ed ottenuto la licenza d’uso del marchio per l’attività di raccolta del Materiale di Moltiplicazione.

Il prodotto acquistato dai suddetti Operatori qualificati deve essere accompagnato da bolla/fattura o documentazione accompagnatoria del prodotto che riporti informazioni circa:

- Nome ed indirizzo dell’Operatore
- Nome scientifico della specie e/o nome volgare
- Luogo di provenienza (*comune, provincia e codice popolazione da seme come da Allegato 6*)
- Regione di Provenienza (vedi Allegato 7)
- Logo del Marchio o riferimento al nome del marchio “PiantaNATIVA-biodiversità”
- Nr. del certificato Dlvo 386 (ove applicabile)
- Nr. del codice partita/lotto

Tali informazioni sono riportate inoltre nel cartellino accompagnatore del prodotto.

Al ricevimento del materiale acquistato, l’incaricato dell’Operatore deve:

- controllare la quantità e l’idoneità del materiale conferito rispetto ai requisiti del presente Disciplinare Tecnico e quanto dichiarato nella documentazione rilasciata dal fornitore
- verificare e ritirare la documentazione prevista per ogni consegna. In particolare si assicura che le informazioni previste siano rese disponibili sulla documentazione consegnata
- verifica la presenza del numero di partita/lotto assegnato dal fornitore
- mantenere il materiale di moltiplicazione identificato fino al suo utilizzo, in modo da poterlo sempre ricondurre alle informazioni suddette.

### PRODUZIONE E COLTIVAZIONE DI PIANTE

#### Produzione delle piantine

Il Materiale di Moltiplicazione raccolto/acquisito è sottoposto successivamente ad una serie di trattamenti atti a preparare il seme e/o le talee alla produzione di nuove piantine. In particolare l’Operatore si attiva per:

- valutare la qualità iniziale del prodotto conferito;
- identificare e assegnare un numero di partita (se non già precedentemente assegnato);
- preparare il prodotto per la produzione.

Le tecniche utilizzate per la produzione delle piantine possono essere diverse in funzione della specie. In particolare può essere utilizzata:

- la semina meccanica/manuale direttamente nel contenitore utilizzato per la fase di coltivazione;
- la semina in cassonetto e successivo trapianto delle piantine in contenitore per la fase di coltivazione;
- l’impianto delle talee, inizialmente preparate, direttamente nel contenitore per la coltivazione.

- la semina in cassero/piscine/etc per le specie erbacee
- eventuali altri sistemi devono essere opportunamente documentati ed opportune dichiarazioni devono essere rese disponibili per i controlli previsti dal Regolamento del Marchio.

E' fatto obbligo all'Operatore documentare le diverse attività di produzione svolte e garantire la rintracciabilità del prodotto lungo le diverse fasi. In particolare per le operazioni di produzione delle piantine si dovranno rispettare le seguenti disposizioni. L'Operatore per anno vivaistico è tenuto a predisporre ed aggiornare:

- Inventario annuale di produzione attraverso il quale stimare il numero di piantine prodotte per specie e per partita
- Quaderno di campagna per la registrazione di tutti gli interventi svolti sulle partite oggetto di produzione
- Documento cartaceo e/o informatico nel quale riepilogare i vari interventi/operatività svolta lungo tutto il processo di produzione (es.: tipo di trattamento per la rottura della dormienza, trattamenti del seme in fase di presemina, modalità di semina, tempistiche delle attività svolte, etc.)

Il materiale lungo le diverse fasi di produzione è costantemente identificato da apposito codice partita riportato su specifico cartellino. Tale cartellino deve riportare inoltre tutte le informazioni utili a garantire l'identificazione e la rintracciabilità delle partite (es.: provenienza del seme, nome della specie, data di semina, etc.) e l'appartenenza di tale produzione al Marchio.

Le operazioni svolte sono debitamente registrate su apposita scheda partita: tale scheda con l'indicazione del codice, segue la partita dalla preparazione del Materiale di Moltiplicazione lungo le diverse fasi di processo.

### **Coltivazione delle piante**

Tecnici specializzati seguono la crescita delle piantine che rimangono in vivaio per uno o più anni per raggiungere i requisiti di cedibilità previsti nel presente Disciplinare Tecnico e poter essere immesse sul mercato con il Marchio.

Le operazioni di coltivazione dovranno prevenire o contrastare le numerose fonti di “stress” che qualsiasi giovane pianta subisce. In ogni caso le piante non devono essere mai “forzate” per massimizzarne le dimensioni, ma si deve tendere ad assecondare il loro ritmo naturale di accrescimento.

L'uso di concimi ed antiparassitari, praticato da tecnici specializzati ed autorizzati, deve essere effettuato in modo rigoroso e controllato, tenendo conto delle esigenze delle diverse specie, della salute degli operatori e del rispetto dell'ambiente, limitando allo stretto necessario l'impiego delle sostanze chimiche.

Per le operazioni di coltivazione delle piante si dovranno rispettare le seguenti disposizioni. L'Operatore per anno vivaistico è tenuto a predisporre ed aggiornare:

- Inventario annuale delle piante attraverso il quale stimare il numero di piante cedibili pronte alla vendita per specie e per partita
- Quaderno di campagna per la registrazione di tutti gli interventi svolti sulle partite oggetto di produzione
- Documento cartaceo e/o informatico nel quale riepilogare i vari interventi/operatività svolta lungo tutto il processo di coltivazione (es.: trattamenti svolti di coltivazione, irrigazione, concimazione, etc, tempistiche delle attività svolte, etc.)

Le piante lungo le diverse fasi sono costantemente identificate da apposito codice partita riportato su specifico cartellino. Tale cartellino deve riportare inoltre tutte le informazioni utili a garantire l'identificazione, la rintracciabilità delle partite e l'appartenenza di tale produzione al Marchio.

Le piante sono valutate dagli Operatori con periodici inventari (almeno uno all'anno) nel corso dei quali si stabilisce quanta parte del prodotto risponde ai canoni di cedibilità. Registrazione degli inventari deve essere

conservata. Le registrazioni devono riepilogare almeno quante piante a Marchio dispone l’Operatore per sito produttivo e quante di queste risultano essere cedibili.

Le piante che presentano le caratteristiche di cedibilità, fino alla consegna all’Utente Finale o ad altro Operatore qualificato, devono essere opportunamente conservate affinché sia mantenuta la loro naturale vitalità.

Tutte le operazioni svolte durante la Coltivazione delle piante devono essere opportunamente registrate in un quaderno di campagna conforme alle disposizioni normative vigenti (vedi § 8). Le operazioni svolte devono essere registrate facendo riferimento allo specifico codice partita inizialmente assegnato.

## **PRODUZIONE DELLE SEMENTI PER LA VENDITA AD ALTRO OPERATORE O ALL’UTENTE FINALE**

### **Produzione di semi**

Il materiale di moltiplicazione acquisito deve essere lavorato dall’Operatore al fine di produrre sementi idonee per la loro vendita e il loro utilizzo. All’atto dell’acquisizione del materiale di moltiplicazione, l’Operatore deve assegnare al materiale un codice di partita che identifichi il prodotto lungo le varie fasi di processo e ne garantisca la sua rintracciabilità (soprattutto in caso di necessità di frazionamento del materiale in più parti durante la lavorazione).

In ogni spostamento, tra una macchina di lavorazione e l’altra, e in ogni sosta il materiale di moltiplicazione deve sempre poter essere, in modo univoco, riconducibile al proprio codice partita assegnato.

E’ cura dell’Operatore predisporre/documentare una procedura da conservare e rendere disponibile ai controlli, dove riportare le modalità per la lavorazione delle diverse specie.

### **Conservazione dei semi**

Le sementi prodotte e pronte per la vendita all’Utente Finale od altro Operatore devono essere opportunamente conservate in contenitori destinati a tale scopo. Essi possono essere di vario materiale (es.: vetro, plastica, sacco) idoneo per mantenere la capacità germinativa del seme nel tempo.

I contenitori sono identificati attraverso cartellini. Le quantità totali di semi prodotte per lotto e i dati del relativo cartellino devono essere registrati sull’apposito modulo e successivamente riportato su data base collegato al registro di movimentazione dei semi.

Il sistema di conservazione dovrà essere determinato e stabilito in base al tipo di seme prodotto ed oggetto di conservazione. In caso di necessità di conservazione a temperatura e/o umidità controllate, gli strumenti di misura impiegati dovranno essere periodicamente tarati (almeno una volta l’anno) con strumenti campione riconosciuti in ambito internazionale. Registrazione dei controlli di corretta conservazione dovranno essere mantenuti.

## **VENDITA E CONSEGNA ALL’UTENTE FINALE**

L’Operatore deve mantenere aggiornato per sito di vendita un inventario del prodotto cedibile a Marchio e pronto alla vendita (piante che rispondono ai canoni di cedibilità o semi pronti per la vendita). Deve essere effettuato un inventario con frequenza almeno annuale. Registrazione degli inventari deve essere conservata.

Le piante e le sementi gestite e prodotte in conformità al presente Disciplinare Tecnico sono identificate ed etichettate all’atto della vendita con il Marchio “PiantaNATIVA-biodiversità” e/o con il nome del Marchio. Le informazioni da riportare in etichetta all’atto della vendita sono riepilogate al § 3.

Per ogni vendita deve essere reso disponibile un ordine di acquisto scritto o documento di vendita da conservare per gli opportuni controlli. La singola pianta, al momento della consegna, deve presentare i requisiti di cedibilità previsti dal presente Disciplinare Tecnico (vedi § 3).

L’Operatore deve inoltre informare il cliente della provenienza delle piante o semi oggetto di vendita. A tale scopo è fatto obbligo comunicare formalmente al cliente il popolamento e la relativa Regione di Provenienza (vedi Allegato 7) al fine di favorire la messa a dimora di tale materiale nella stessa Regione di Provenienza. L’Operatore è altresì obbligato a fornire informazioni all’utente finale per l’identificazione delle Regioni di Provenienza previste dal Decreto MIPAAF del 11/06/2021 nr. 269708 “Suddivisione del territorio italiano in Regioni di Provenienza”.

Poiché la materia delle Regioni di Provenienza è oggetto di aggiornamenti scientifici/normativi, è cura di Veneto Agricoltura apportare eventuali aggiornamenti all’Allegato 7 , che renderà disponibile agli Operatori per la consultazione e gli adempimenti previsti dal presente Disciplinare.

In caso di responsabilità di consegna del prodotto all’Utente Finale, l’Operatore deve assicurare che il trasporto non comprometta le caratteristiche di cedibilità delle piante.

## 6. Sistema di rintracciabilità

---

In ogni fase del processo produttivo delle piante e dei semi, previsto dal presente Disciplinare Tecnico, l'Operatore responsabile della fase, deve garantire l'identificazione e la rintracciabilità del materiale/prodotto e delle informazioni previste dal presente Disciplinare.

A tale scopo ogni Operatore è tenuto a redigere l'Allegato 2 “Piano di rintracciabilità e gestione dei punti critici” per definire la propria procedura di rintracciabilità che intende seguire per assicurare l'identificazione delle piante e/o seme prodotti nelle diverse fasi di processo. L'Allegato 2 deve esplicitare le regole che l'Operatore (per la propria parte svolta) deve seguire per garantire la catena di rintracciabilità lungo le varie fasi di processo. Inoltre nell'Allegato 2 l'Operatore deve esplicitare, a garanzia della rintracciabilità, su quale documentazione intende riportare le informazioni richieste/previste e relative alle diverse fasi di processo.

Il numero di partita da assegnare alle piante e/o al seme conforme al presente Disciplinare Tecnico deve esplicitare almeno le seguenti informazioni:

- anno di produzione
- codice sito di produzione/vendita
- numero progressivo della partita prodotta (piante o semi) nell'anno.

L'Operatore può utilizzare sistemi di codifica della partita differenti salvo permettere la rintracciabilità del prodotto venduto ai dati/informazioni previste nel presente Disciplinare (vedi § 3).

## 7. Attività gestionali

---

### GESTIONE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti previsti dal presente Disciplinare Tecnico e/o necessari a dimostrare la conformità del prodotto lungo tutta la filiera devono essere (se non diversamente disposto nel presente Disciplinare) conservati da ogni singolo Operatore, salvo quanto disposto dalla normativa in essere, per almeno due anni ulteriori dopo la vendita del prodotto a marchio, a disposizione per gli eventuali controlli.

Ogni singolo Operatore della filiera si attiva per gestire correttamente le informazioni/dati (in termini di archiviazione e conservazione) relative alla propria parte di filiera. I documenti sia su supporto cartaceo e/o informatico devono essere opportunamente leggibili e disponibili all’atto dei controlli previsti dall’Ente Gestore.

I modelli previsti dal presente Disciplinare sono documenti suggeriti e non obbligatori: a tal proposito ogni operatore può utilizzare altri modelli con l’obbligo di verificare che il loro contenuto sia conforme a quanto previsto nei modelli suggeriti.

### FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO

Al fine di sensibilizzare il proprio personale e le parti coinvolte nella filiera e favorire l’applicazione ed il miglioramento delle procedure previste dal presente Disciplinare Tecnico, ogni Operatore provvede ad effettuare momenti formativi e di affiancamento durante l’anno. Le necessità formative possono tenere conto delle criticità eventualmente emerse durante l’attività di filiera, di eventuali novità apportate al sistema (a seguito di aggiornamenti legislativi, modifiche alla documentazione, del presente Disciplinare, etc.), risultati di visite ispettive e richieste dei clienti. Almeno annualmente ogni Operatore è tenuto ad individuare e programmare le necessità formative inerenti la corretta applicazione del presente Disciplinare Tecnico.

E’ mantenuta registrazione sull’Allegato 3 “Verbale di formazione” delle attività di addestramento svolte per garantire la competenza del personale degli Operatori a gestire le regole previste dal presente Disciplinare.

### GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Qualora a seguito dei controlli, fossero rilevate non conformità sul prodotto e sull’attuazione delle procedure definite nel presente Disciplinare, è cura dell’Operatore interessato, dopo aver opportunamente segregato e identificato il prodotto, provvedere a gestire la non conformità utilizzando l’Allegato 4 “Registro delle non conformità”.

Nel caso in cui la non conformità registrata sia grave e/o ripetuta nel tempo, risulterà necessaria la definizione e l’avvio di un’azione correttiva. In funzione della gravità e della tipologia di NC, l’Operatore della filiera coinvolto individua l’azione correttiva da attuare. L’azione correttiva, il responsabile della sua attuazione e la tempistica vengono registrate sull’Allegato 4 “Registro delle non conformità”.

L’operatore della filiera coinvolto ha il compito di verificare l’attuazione e l’efficacia dell’Azione correttiva intrapresa. Una volta attuata l’Azione correttiva, copia della modulistica utilizzata viene conservata per gli opportuni controlli.

### GESTIONE DEI RECLAMI

Per quanto riguarda i reclami provenienti dai clienti, questi devono essere registrati da ogni singolo Operatore sull’Allegato 4 “Registro delle non conformità”.

Valutata la sua fondatezza l’Operatore interessato individua le misure correttive da intraprendere per la risoluzione del reclamo: è sua cura registrare le azioni intraprese sul suddetto Allegato. Tutti i reclami e la relativa gestione devono essere conservati e resi disponibili ai controlli.

### GESTIONE DELLE SITUAZIONI CRITICHE

Qualora fossero state vendute piante e/o semi non conformi alle specifiche riportate nel presente Disciplinare Tecnico, l’Operatore responsabile della vendita deve procedere tempestivamente al ritiro (ove applicabile) delle piante/semi a Marchio venduti non conformi.

La necessità di ritiro del prodotto dal mercato e le relative motivazioni devono essere comunicate tempestivamente all’Ente Gestore. Il materiale ritirato deve essere opportunamente segregato ed identificato come non conforme. La gestione della criticità è registrata nell’Allegato 4 “Registro delle non conformità”.

La gestione di tali criticità prevede la tempestiva comunicazione di quanto avvenuto da parte dell’Operatore anche a tutte le parti interessate (i clienti, gli organi ufficiali di controllo) affinché siano garantiti e favoriti:

- capacità immediata di reazione della filiera alle criticità emerse mediante la definizione di azioni correttive;
- possibilità per l’Ente Gestore di monitorare in continuo le criticità emerse;
- rapporti collaborativi fra tutti gli Operatori aderenti alla filiera.

Al fine di procedere al ritiro del prodotto non conforme è cura dell’Operatore procedere a:

- individuare i clienti a cui le partite non conformi sono state consegnate, sulla base della verifica dei DdT (o documentazione a tal proposito predisposta) nei quali sono riportati gli elementi di rintracciabilità;
- comunicare via fax ed email (se disponibile) e/o contatto telefonico diretto da parte dell’Operatore ai clienti interessati della non conformità riscontrata in riferimento alla partita, con richiesta di blocco della vendita del prodotto non conforme per un successivo rientro in sede;
- programmazione dei ritiri delle piante/semi e bilancio dei quantitativi.

Gli Operatori interessati provvedono a segregare eventuali giacenze della stessa partita per evitarne l’uso involontario.

Registrazioni con relativi bilanci di massa che dimostrano la gestione del prodotto non conforme devono essere conservate per gli opportuni controlli.

### VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

Le Verifiche Ispettive interne che l’Operatore deve effettuare lungo la filiera di cui ha responsabilità, devono avere lo scopo di garantire che:

- i requisiti definiti nel presente Disciplinare siano rispettati;
- la rintracciabilità sia correttamente attuata. In particolare dovrà essere effettuata una verifica documentale di rintracciabilità con relativo bilancio di massa;
- le non conformità e le azioni correttive, se presenti, siano gestite;
- le possibilità di miglioramento, se esistenti, siano individuate ed analizzate;

Durante l’anno è prevista la conduzione di almeno una verifica ispettiva interna. L’esito della verifica deve essere registrato nell’Allegato 5 “Verbale della verifica ispettiva interna”. Le eventuali carenze rilevate devono essere gestite e individuate le opportune azioni correttive da attuare per la loro risoluzione. Registrazione di tale gestione deve essere riepilogata nell’Allegato 4 “Registro delle non conformità”.

## 8. Riferimenti

---

- Pignatti G., Fiorentin R., Pernigotto Cego F., Civitarese V., 2008. “Biodiversità e produzione di materiale forestale di propagazione” – Progetto Ri.Selv.Italia, Sottoprogetto 1.1 Biodiversità e produzione di materiale forestale di propagazione, Ricerca 1.1.9. Pubblicato sul sito del Progetto: [www.ricercaforestale.it/riselvitalia](http://www.ricercaforestale.it/riselvitalia)
- ISO 22005:2007 – Traceability in the feed and food chain – General principles and basic requirements for system design and implementation
- ISO 9001:2015 – Sistema di gestione per la qualità - Requisiti
- Direttiva 1999/105/CE del 22.12.1999 Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione
- D.Lgs. 386/03 del 10.11.2003 “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”
- D.G.R. n. 3263 del 15.10.2004 “D.Lgs 10 novembre 2003, n. 386 – Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione – Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione
- D.M. 22 dicembre 93 del 22.12.1993 – Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
- D.M. 31 gennaio 1996 del 31.01.1996 – Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
- L.R. 33/95 del 18.04.1995 – Tutela del patrimonio genetico delle specie legnose indigene
- D.M. 22 dicembre 1992 del 22.12.1992 – Metodi ufficiali di analisi per le sementi
- Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. (e succ. modif. integ.)
- Decreto Ministeriale n. 9403879 del 30/12/2020 di “Istituzione del Registro Nazionale dei Materiali di base” e successive modifiche e integrazioni
- Decreto MIPAAF del 11/06/2021 nr. 269708 “Suddivisione del territorio italiano in Regioni di Provenienza”
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DECRETO 17 maggio 2022 Approvazione delle Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale.
- [www.actaplantarum.org/schede/schede.php](http://www.actaplantarum.org/schede/schede.php)

## 9. Glossario

---

<b>AUDITOR QUALIFICATO</b>	Figura terza qualificata che abbia, come responsabile del sistema qualità, gestito il sistema aziendale in conformità alla norma ISO 9001 e/o ISO 22005 per almeno un anno. Inoltre deve aver svolto e documentato almeno 5 verifiche ispettive in conformità alle norme ISO 9001 e/o ISO 22005.
<b>SPECIE AUTOCTONE</b>	Specie autoctona o indigena: specie naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si è originata o è giunta senza l'intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo
<b>BIODIVERSITÀ</b>	L'espressione “diversità biologica” significa la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi. (vedi Convenzione di Rio sulla diversità biologica - art. 2- Sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).
<b>CARTELLINO</b>	Documento che riporta il codice della partita e accompagna la partita lungo le varie fasi di processo in vivaio.
<b>CEDIBILE</b>	Pianta che rispetta gli standard di vendibilità fissati nel presente Disciplinare Tecnico all'atto della vendita.
<b>LOTTO</b>	Quantità prodotta e/o venduta in circostanze analoghe
<b>ENTE GESTORE</b>	Soggetto incaricato dal Titolare del Marchio nel gestire la concessione d'uso del marchio e tutti gli adempimenti ad esso collegati.
<b>MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE</b>	Ai sensi dell'art. 2 comma a, comma b i)-ii) della Direttiva CEE n. 105 del 1999
<b>OPERATORE</b>	Soggetto, che ha richiesto l'uso del Marchio “PiantaNATIVA-biodiversità” ed è stato qualificato ed inserito negli elenchi degli Operatori qualificati.
<b>NR. PARTITA/LOTTO</b>	Insieme di semi o talee o piante identificate con uno stesso codice e trattate omogeneamente lungo i vari processi di produzione.
<b>POPOLAMENTI</b>	Popolamenti naturali e/o arboreti da seme, realizzati da Enti Pubblici competenti in campo forestale con materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza nota, opportunamente identificati e schedati secondo quanto stabilito da Veneto Agricoltura.
<b>PROVENIENZA</b>	Luogo determinato in cui si trova un popolamento.
<b>PUNTI DI CONTROLLO (O PUNTI CRITICI)</b>	I punti di controllo per la rintracciabilità sono i luoghi fisici ove i flussi di materiali convergono o divergono: in altre parole le fasi ove s'interrompe il flusso continuo dei prodotti. È qui, infatti, che i lotti si mischiano o si frazionano e dove è necessario tener traccia delle responsabilità, identificandole e registrandole per conservare la testimonianza di quali lotti in ingresso contribuiscono a costituire il lotto d'uscita individuando, quando necessario, le regole per mantenerne il controllo.
<b>REGIONI DI PROVENIENZA</b>	Il territorio o l'insieme dei territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi sufficientemente omogenei dal punto di vista fenotipico e, ove valutato, dal punto di vista genotipico, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriati.
<b>TALEE</b>	La talea è un segmento del fusto o delle ramificazioni di una pianta, che posto a dimora è in grado di emettere radici e rami dalle gemme avventizie, dando origine ad un nuovo esemplare.
<b>UNITÀ MINIMA RINTRACCIABILE</b>	Quantità minima omogenea, espressa in numero, per la quale esiste la necessità di recuperare informazioni predefinite e che può essere prezzata, ordinata o fatturata ed è oggetto della verifica della conformità all'interno del Sistema di rintracciabilità aziendale.

## 10. Riepilogo delle modifiche al Disciplinare tecnico

---

EDIZIONE	DATA	DESCRIZIONE
01	23/11/2020	Prima emissione
02	21/08/2023	Revisione generale
03	14/02/2024	Revisione capitolo 5

## 11. Documenti collegati

---

ALLEGATO 1	Istruzioni per la raccolta del Materiale di Moltiplicazione
ALLEGATO 2	Piano di rintracciabilità e gestione dei punti critici
ALLEGATO 3	Verbale di formazione
ALLEGATO 4	Registro delle non conformità
ALLEGATO 5	Verbale della verifica ispettiva interna
ALLEGATO 6	Elenco dei popolamenti autorizzati per la raccolta del Materiale di Moltiplicazione
ALLEGATO 7	Regioni di Provenienza
ALLEGATO 8	Scheda qualifica dei popolamenti da autorizzare